

Caso n. X del XX.XX.2021

ARIANNA RIZZA

Componenti del gruppo: /

Discussione in aula: SI

Soluzione del caso:

1) Il comportamento tenuto da A. alla fine della riunione condominiale, e specificamente l'aver bestemmiato, sebbene biasimevole NON assume rilevanza penale. Infatti, con l'art 57 del d.lgs 507/1999, la fattispecie ex art 724 cp è stata depenalizzata, configurandosi attualmente come illecito amministrativo che lede il sentimento religioso collettivo [= il dettato della norma parla infatti di "invettive o parole oltraggiose contro la Divinità", da intendersi quest'ultima quale espressione spirituale di diverse confessioni religiose, e non solo di quella cristiano-cattolica]. Trattandosi di un illecito amministrativo, A. potrebbe andare incontro ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51 a € 309. Quanto invece alle molestie via facebook ex 660 cp contestate ad A. dal condomino X, poiché nel caso di specie è stata appurata la non sussistenza dei fatti contestati – avendo il condomino X integrato con la sua denuncia il reato di calunnia ex 368 cp – esse non assumono rilevanza penale. Tuttavia, ritengo comunque necessario precisare che, diversamente, le molestie via facebook avrebbero assunto rilevanza penale, rientrando nella figura di reato tipizzata ex 660 cp. Infatti la Cassazione penale in I sez., nella sentenza 935/2014, ha statuito che la piattaforma sociale facebook costituisce una sorta di "agorà virtuale", che consente un numero imprecisato di accessi e visioni e, in quanto tale, passibile di rientrare nella nozione di "luogo pubblico o aperto al pubblico" richiesto per la configurazione della fattispecie di cui all'art 660 cp. Infine, con riferimento al comportamento tenuto da A. dopo essere venuto a conoscenza della denuncia (falsa) del condomino X, esso integra reato di percosse ex 581 e pertanto penalmente rilevante [= reclusione fino a 6 mesi o multa fino a € 309].

2) La calunnia può attenuare il reato di percosse commesso da A, il quale ha agito in uno stato d'ira determinato dalle false accuse rivoltegli dal condomino X: la calunnia infatti rientrerebbe nella nozione di "fatto ingiusto altrui" richiesta al fine di configurare l'attenuante comune di cui all'art 62, n 2 cp – cd provocazione. L'ingiustizia del fatto deve in primis valutarsi alla stregua di norme giuridiche: poiché il comportamento del condomino X integra un fatto di reato, ossia la calunnia, è pacifica la sua antiggiuridicità, e conseguentemente la sua ingiustizia ai fini dell'art 62, n 2 che ha provocato la reazione di A. Peraltro, nel caso di specie, non potrebbe nemmeno contestarsi che il fatto ingiusto del condomino X sia stato colto come un pretesto per una reazione "a freddo" di A., in quanto emerge chiaramente dalla ricostruzione che l'aggressione è avvenuta subito dopo aver appreso la notizia della falsa denuncia.



3) Il condomino X, per la falsa denuncia integrante il reato di calunnia ex 368 cp, può andare incontro alla pena della reclusione da 2 a 6 anni [→ per integrare il reato di calunnia è necessario che l'agente abbia coscienza e volontà di accusare di un reato un soggetto – A. nel caso di specie – che si sa essere innocente, ovvero di simulare a suo carico le tracce di un reato]. Sono invece escluse le aggravanti di cui ai commi II e III dell'articolo 368.

